

LA GIUNTA

Premesso che:

- il D.Lgs. 1-8-2003 n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, che all'art.5 recita: *“Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi.”*;
- con Delibera n. 64 del 25 maggio 2004 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione applicabile tra il Comune di Cuneo e gli Utenti per lo *“Sviluppo della Rete Metropolitana di Telecomunicazioni”* per regolare i rapporti per la realizzazione e la gestione di infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- tale schema di convenzione, all'art. 1 *“Definizioni”*, recita: *“per infrastrutture comunali si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero di società dallo stesso partecipate, utilizzabile per il passaggio di reti di telecomunicazioni; per Utenti si intendono lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali, le Università Statali, le Unità Sanitarie Locali anche costituite in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, gli Istituti scolastici statali di ogni ordine e grado.”*
- l'art. 10 *“Uso prioritario della infrastrutture comunali”* recita: *“Nel rispetto del principio di cui all'Art. 4, il Comune, nello svolgimento dell'attività di programmazione, pianificazione e concertazione, individua le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente per l'installazione e l'esercizio di reti di telecomunicazioni. L'uso di tali infrastrutture è, comunque, obbligatorio per l'utente tutte le volte che il Comune disponga di dotti e di cunicoli appositamente costituiti o ne abbia prevista la realizzazione, in tempi compatibili con le esigenze dell'Utente.”*

Considerato che si rende necessario individuare quali dotti e cunicoli il Comune disponga per le reti di telecomunicazioni oltre a quelli già utilizzati per le proprie necessità istituzionali;

Premesso che:

- il D.Lgs. 1-8-2003 n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, che al comma 12 dell'articolo 88 recita: *“Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali”*;
- con Delibera n. 143 del 20 dicembre 2004 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione applicabile tra il Comune di Cuneo e gli Operatori di telecomunicazioni che regola i rapporti che intercorrono per la realizzazione e la gestione di infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni, al fine di determinare con precisione le concessioni d'uso delle infrastrutture sia degli operatori che di proprietà del Comune di Cuneo;

- tale schema di convenzione all'Art. 1 recita: *“per operatore si intende un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata ai sensi del Codice delle Comunicazioni.”*
- l'art. 9 *“Uso prioritario delle infrastrutture comunali”* recita: *“Nel rispetto del principio di cui all'Art. 4, il Comune, nello svolgimento dell'attività di programmazione, pianificazione e concertazione, individuerà le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente per l'installazione e la realizzazione dell'infrastruttura del proprietario. L'uso di tali infrastrutture sarà obbligatorio per l'operatore tutte le volte che il Comune, a condizioni compatibili con le esigenze dell'operatore stesso, disporrà o avrà prevista la realizzazione di dotti e di cunicoli appositamente costituiti.”*

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 177 del 11 luglio 2006 che fissa le tariffe di affitto dei cavidotti comunali;

Ritenuto opportuno individuare le porzioni di cavidotti comunali già posati sul territorio al fine di programmarne l'uso da parte dei soggetti pubblici e degli operatori privati che ne faranno richiesta;

Considerato che l'uso prioritario di detti cavidotti è destinato a soddisfare le esigenze del Comune di Cuneo, per le proprie attività istituzionali;

Visto l'articolo 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Elaborazione Dati Dr. Pier Angelo Mariani;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di mettere a disposizione una quota parte dell'infrastruttura da intendersi come n. 1 tubo per gli operatori privati e n. 1 tubo per gli utenti, secondo la tabella allegata;
- 2) che i tubi verranno messi a disposizione dei richiedenti nei modi previsti dalle convenzioni da loro sottoscritte con il Comune di Cuneo;
- 3) che un tubo dell'infrastruttura è dedicato alle attività di manovra dei cavi;
- 4) che al momento dell'inserimento dei cavi verrà deciso dal Settore Elaborazione Dati, quale tubo mettere a disposizione dei richiedenti;
- 5) che ogni modifica alla tabella allegata verrà stabilita con delibera della Giunta Comunale;
- 6) che responsabile dell'esecuzione della presente deliberazione è il Dr. Pier-Angelo Mariani, Dirigente del Settore Elaborazione Dati;

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, comma 4° del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.